

SEZIONE TERZA

Le banche dati pubbliche della legislazione

(13 maggio 2013)

6.3. Presentazione di Enrico Albanesi.

Nell'ultimo quinquennio le opportunità di consultazione della legislazione attraverso banche dati pubbliche *on-line* hanno registrato in Italia un notevole sviluppo.

Precedentemente, se si escludono le banche dati pubbliche *on-line* introdotte per iniziativa di singoli organi e enti (tuttavia non sempre liberamente consultabili da chiunque¹ o comunque circoscritte ad una serie limitata di fonti²), i principali strumenti telematici pubblici di ricerca normativa erano il sito della *Gazzetta Ufficiale* ed il portale *Norme In Rete*. Tuttavia il primo offriva la disponibilità gratuita (in formato testuale ed in versione non autenticata) degli atti contenuti nei soli numeri della *Gazzetta Ufficiale* pubblicati negli ultimi sessanta giorni (nonché dei soli sommari relativi ai numeri precedenti), dovendosi ricorrere alla banca dati GURITEL (pur sempre pubblica ma) a pagamento per la fruizione (in formato PDF in versione autenticata dal 2009) dei numeri precedenti gli ultimi sessanta giorni³; il secondo, per quanto lodevole, si limitava a costituire un motore di ricerca in grado di reperire la legislazione pubblicata sui siti di istituzioni pubbliche⁴.

Nel corso degli anni Duemila il legislatore statale ed il legislatore regionale hanno tuttavia disposto l'avvio di una serie di iniziative destinate ad imprimere un salto di qualità per garantire la fruizione della normativa da parte del cittadino.

In primo luogo, grazie all'istituzione nel 2000 di un fondo presso la Presidenza del Consiglio destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere «l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini»⁵ ed alla successiva accelerazione impressa nel 2009⁶, si è giunti nel marzo 2010 a rendere disponibile al pubblico *Normattiva*, la banca dati *on-line* pubblica e gratuita (priva tuttavia di valore ufficiale) del *corpus* normativo statale degli atti numerati vigenti a partire dal 1946, fruibili peraltro in modalità di multivigenza (cfr. 6.3.1).

¹ Come è il caso della banca dati del CED della Cassazione (fruibile tuttavia dai soli uffici giudiziari ed a pagamento dai privati), sulla quale cfr. [M. PIETRANGELO, La conoscibilità della legge per via informatica e telematica](#), in questo *Codice*, p. 4 s.

² Si pensi alla [banca dati della legislazione primaria](#), introdotta nel 1996 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica o alle varie banche dati della legislazione regionale istituite dalle singole Regioni (come l'Emilia-Romagna, con la banca dati [Demetra](#), o la Toscana, con la [Raccolta Normativa della Regione Toscana](#)). Più recentemente, tra le banche dati settoriali, occorre menzionare la Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego, istituita dall'art. 19 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante *Codice dell'amministrazione digitale*, allo stato tuttavia inattuata. Si segnala infine l'art. 55 dello stesso *Codice*, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico gli atti legislativi e regolamentari in vigore.

³ L'unica possibilità di consultare gratuitamente i contenuti della *Gazzetta Ufficiale* anche nei numeri precedenti gli ultimi sessanta giorni era dunque offerta dal [servizio on-line messo a disposizione dal Comune di Jesi \(AN\)](#). Tale iniziativa fu però a lungo osteggiata dal Ministero dell'Interno ed il Comune di Jesi dovette in parte modificare nel 2000 le modalità di offerta del servizio per venire incontro alle richieste del Ministero. Si veda una ricostruzione della vicenda nell'intervento del sindaco del Comune di Jesi in risposta ad un'interpellanza nella [seduta del Consiglio comunale dell'11 luglio 2008](#).

⁴ Cfr. [M. PIETRANGELO, La conoscibilità della legge](#), cit., p. 6 s.

⁵ Cfr. ancora [M. PIETRANGELO, La conoscibilità della legge](#), cit., p. 20 s. nonché, con riferimento ai profili connessi alle operazioni di riordino normativo destinate a confluire nel c.d. taglia-leggi, cfr., volendo, anche [E. ALBANESI, Il processo di semplificazione normativa mediante abrogazione](#), in questo *Codice*, p. 7.

⁶ Cfr., volendo, [E. ALBANESI, Il processo di semplificazione normativa](#), cit., p. 17 s.

In secondo luogo, seguendo l'esempio della Regione Toscana che nel 2007 fece da apripista, numerose Regioni hanno introdotto tra il 2007 ed il 2012 **Bollettini ufficiali regionali telematici** gratuiti e dotati di valore ufficiale (cfr. 6.3.2).

In terzo luogo, nel 2011 ha trovato compimento l'importante **Progetto Au.G.U.Sto.** (Automazione Gazzetta Ufficiale Storica), cioè la messa a disposizione gratuita via *web* dei contenuti dell'intera raccolta della *Gazzetta Ufficiale* storica, dal 1860 fino all'ultima *Gazzetta del Regno d'Italia* del 1946, con l'obiettivo principale di dematerializzare l'ingente patrimonio cartaceo contenuto negli archivi pubblici (cfr. 6.3.3).

Infine l'obiettivo più significativo sembra essere stato raggiunto nel 2013 con l'estensione della gratuità della consultazione della **Gazzetta Ufficiale telematica** anche ai numeri precedenti gli ultimi sessanta giorni (come si è detto, disponibili in formato PDF in versione autenticata a partire dal 2009). La *Gazzetta Ufficiale* continua in ogni caso ad essere pubblicata secondo la tradizionale versione cartacea e ad avere prevalenza in caso di discordanza con quella digitale (cfr. 6.3.4).

Alla luce delle novità introdotte nell'ultimo quinquennio, il sistema delle banche dati pubbliche della legislazione oggi operante nel nostro ordinamento sembra caratterizzarsi (a seconda della singola banca dati presa in considerazione) per i seguenti profili:

- a) la **multivigenza** degli atti normativi fruibili⁷ (nel caso della banca dati *Normattiva*);
- b) la **dematerializzazione** delle versioni cartacee delle *Gazzette Ufficiali* storiche⁸ (nel caso del Progetto Au.G.U.Sto.);
- c) il **valore ufficiale**⁹ della **pubblicazione telematica**¹⁰ (nel caso dei *Bollettini Ufficiali Regionali telematici*¹¹);
- d) l'**autenticità del documento telematico**¹² (nel caso dei *Bollettini Ufficiali Regionali telematici* e della *Gazzetta Ufficiale telematica*);
- e) la **gratuità** della fruizione dei contenuti¹³ (nel caso di tutte le banche dati qui richiamate).

Una siffatta implementazione del sistema di banche dati telematiche così caratterizzate (specie alla luce dell'elemento della gratuità della loro fruizione) sembra rappresentare un passo cruciale

⁷ «Con questo termine si intende che le leggi presenti nella banca dati *Normattiva* potranno essere consultate nelle tre seguenti modalità: nel loro testo originario, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati; nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente». Cfr. sul sito *Normattiva* la voce [I caratteri qualificanti del progetto](#).

⁸ Cfr. sul sito Au.G.U.Sto. la voce [Progetto](#).

⁹ Cioè il valore di «testo legale», in quanto idoneo a conferire certezza circa il tenore letterale dell'atto normativo. Si intende ovviamente una certezza di tipo «negativo», cioè «fino a che le autorità preposte alla effettuazione della pubblicazione o alla conservazione degli originali non rilascino un atto autentico». Così A. D'ATENA, *La pubblicazione delle fonti normative. I. Introduzione storica e premesse generali*, Padova, 1974, p. 162 ss. Si veda d'altronde l'art. 8, comma 1, d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092 ai sensi del quale «la pubblicazione degli atti normativi nella *Gazzetta Ufficiale* si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi» solo «fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato».

¹⁰ Sul valore ufficiale delle pubblicazioni telematiche, con un approfondimento delle peculiari esperienze di alcuni Paesi dell'Unione europea (e non solo) cfr. P. COSTANZO, *La pubblicazione normativa al tempo di internet*, in *Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso*, Pisa, 2006, p. 206 ss. Sul tema cfr. anche P. COSTANZO-M. PIETRANGELO, *Theory and Reality of the Official Publication of Legal Acts on Internet*, in *Proceedings of the IX International Conference "Law via the Internet"* (Firenze, 30-31/10/2008), a cura di G. Peruginelli-M. Ragona, Florence, 2009, p. 111 ss.

¹¹ Sui quali cfr. [B. MALAISI, Brevi riflessioni sugli attuali sistemi di pubblicazione ufficiale delle leggi a partire dalle esperienze regionali sul punto, in *Federalismi.it*, 2012, n. 22.](#)

¹² Sugli strumenti volti ad assicurare l'autenticità del documento telematico della *Gazzetta Ufficiale* cfr. [P.L. GETI, La pubblicazione «autenticata» delle norme su internet: quando le cose cambiano per restare invariate, in *Tecniche normative*, 1° giugno 2012.](#)

¹³ Sulla gratuità della fruizione della *Gazzetta Ufficiale* e della pubblicazione telematica delle *legal gazettes*, cfr., volendo, E. ALBANESI, *Il principio della gratuità della fruizione della Gazzetta Ufficiale telematica*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 481 ss.

nella direzione di rendere sempre più diffusa ed efficace l'attività di divulgazione legislativa che, come è stato ben sottolineato, costituisce condizione imprescindibile per assicurare quell'effettiva conoscibilità della legge sulla quale si è soffermata la Corte costituzionale nella nota sent. n. 364 del 1988¹⁴.

Tuttavia, al di là di alcune criticità di dettaglio che si segnaleranno nelle schede che seguono relative alle singole banche dati, ciò che resta a questo punto imprescindibile è assicurare l'effettivo godimento del "diritto" di accesso ad *internet*¹⁵ ed eliminare quegli ostacoli che di fatto possono impedire la fruizione delle pubblicazioni telematiche della legislazione a fronte del c.d. *digital divide*¹⁶.

In questa sede merita di essere menzionata inoltre la novità introdotta nel marzo 2013 nell'ordinamento dell'Unione europea e cioè l'attribuzione di valore ufficiale esclusivo alla versione elettronica (ed autenticata) della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* a partire dal 1° luglio 2013 (cfr. 6.3.5).

¹⁴ Cfr. M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, Torino, 1996, pp. 91-92.

¹⁵ Sulla configurabilità o meno di un vero e proprio diritto di accesso ad *internet* si registrano nel dibattito dottrinale posizioni articolate. Cfr. T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *Il diritto di accesso ad internet. Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010 (Roma, 30 novembre 2010)*, a cura di M. Pietrangelo, Napoli, 2011, p. 23 ss.; A. VALASTRO, *Le garanzie di effettività del diritto di accesso ad Internet e la timidezza del legislatore italiano*, ivi, p. 48 s.; M. PIETRANGELO, *The Right of access to the Internet Network as a New Social Right: Problems and Prospects*, in *Proceedings of the IX International Conference "Law via the Internet"*, cit., p. 41 ss.; [G. DE MINICO, Diritti Regole Internet, in *Costituzionalismo.it*, 2011, n. 2](#); P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in corso di pubblicazione in *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Firenze, 2012; P. PASSAGLIA, *Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata*, in *Il diritto di accesso ad internet*, cit., specie p. 82; P. TANZARELLA, *Accesso a internet: verso un nuovo diritto sociale?*, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno annuale dell'associazione *Gruppo di Pisa* svoltosi a Trapani l'8-9 giugno 2012 *I Diritti Sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*; E. DE MARCO, *Introduzione alla "eguaglianza digitale"*, in *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, a cura di E. De Marco, Milano, 2008, p. 1 ss.

¹⁶ Per alcune riflessioni sulle problematiche poste dal c.d. *digital divide* in connessione alla pubblicazione telematica con valore ufficiale degli atti normativi, cfr. P. COSTANZO, *La pubblicazione normativa*, cit., specie p. 214 ss. (il quale invita a non sopravvalutare tali problematiche, «pur non potendosene disconoscere il peso»).

6.3.1. La banca dati *Normattiva* (2010) (a cura di Enrico Albanesi).

Normattiva

Basi normative	<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 107 legge 23 dicembre 2000, n. 388 • D.p.c.m. 24 gennaio 2003 • Articolo 14, comma 12 legge 28 novembre 2005, n. 246 • Articolo 1 legge 18 febbraio 2009, n. 9
-----------------------	--

Commento

Come si è detto (cfr. 6.3), *Normattiva* costituisce una banca dati pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, resa accessibile al pubblico nel marzo 2010.

Nonostante l'idea del Progetto risalga alla fine degli anni Novanta¹⁷, l'istituzione di un fondo destinato a finanziare il Progetto sia stata disposta con la l. n. 388/00 e l'impiego della banca dati sia stato rilanciato dalla l. n. 246/05 al fine di predisporre le condizioni per iniziare l'operazione c.d. taglia-leggi, è stato solo a seguito dell'avvio di quest'ultima¹⁸ che la banca dati *Normattiva* ha trovato realizzazione nel corso della XVI legislatura¹⁹.

Normattiva non costituisce un veicolo di pubblicazione «necessaria»²⁰ né un mezzo idoneo a conferire certezza, sia pure di tipo negativo²¹, circa il tenore letterale degli atti normativi²² (funzioni queste spettanti alla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092). Essa ha piuttosto la funzione di favorire un'effettiva conoscibilità della normativa vigente²³.

L'avvio della banca dati nel marzo 2010 con la messa a disposizione *on-line* degli atti normativi statali numerati vigenti a partire dal 1946 costituisce peraltro solo la prima tappa di una futura graduale implementazione²⁴: nella sua versione definitiva la banca dati comprenderà

¹⁷ Per una puntuale ricostruzione delle fasi che, sin dalla genesi dell'idea nel 1999, hanno condotto alla realizzazione nel 2010 della banca dati *Normattiva*, cfr. V. DI PORTO, *Normattiva: una cronistoria*, in Taglialeggi e *Normattiva tra luci e ombre*, a cura di N. Lupo, Milano, 2011, p. 249 ss.

¹⁸ Sul punto cfr. R. PERNA, *L'origine della delega "taglialeggi" e il collegamento con la pubblicazione on line della legislazione vigente*, in *La delega Taglialeggi: i passi compiuti e i problemi da sciogliere. Atti del seminario svoltosi alla Luiss Guido Carli il 1° aprile 2008*, a cura di R. Zaccaria-N. Lupo, Roma, 2008, p. 35 ss.

¹⁹ Sulla realizzazione della banca dati dopo una lunga fase di stallo, cfr. N. LUPO-B.G. MATTARELLA, *Gli sviluppi del "taglia-leggi": per ora, molta immagine e poca sostanza*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2008, specie pp. 38-39; M. CECCHETTI, *Il "taglio" delle leggi tra deleghe legislative, decretazione d'urgenza, clausole "ghigliottina" e abrogazioni espresse*, in *Studi sulle fonti del diritto*, I, a cura di S. Pajno-G. Verde, Milano, 2010, pp. 244-249; B.G. MATTARELLA, *La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate*, Bologna, 2011, p. 135 ss.; D. RAVENNA, *La realizzazione della banca dati Normattiva*, in *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, a cura di R. Zaccaria, Brescia, 2011, p. 231 ss.

²⁰ Sulla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* come «necessaria» (in quanto insopprimibile presupposto dell'entrata in vigore dell'atto) cfr. A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione degli atti normativi*, Milano, 1963, p. 68 ss. e A. D'ATENA, *La pubblicazione delle fonti normative*, cit., p. 9 ss.

²¹ Cfr. nota 9.

²² Cfr. sul sito di *Normattiva* la voce [Avviso legale](#): «i testi presenti nella banca dati *Normattiva* non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale Italiana* a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale».

²³ Sul punto, cfr. in particolare B.G. MATTARELLA, *La conoscibilità del diritto e il progetto Normattiva*, in *Taglialeggi e Normattiva tra luci e ombre*, cit., p. 257 ss.

²⁴ Cfr. sul sito di *Normattiva* la voce [Le fasi del progetto](#).

infatti «l'intero *corpus* normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario»²⁵.

Normattiva non è certo esente da profili critici: si pensi ad esempio all'assenza di strumenti di visualizzazione immediata (*user friendly*) di atti normativi quali la Costituzione o i codici²⁶; alla mancata organizzazione secondo materia degli atti normativi²⁷; all'esclusione degli atti normativi non numerati²⁸; alle modalità di ricerca non sempre intuitive ed alla grafica non sempre esaltante²⁹.

Tuttavia grazie alla gratuità, alle potenzialità del mezzo informatico ed alla multivigenza degli atti normativi che in essa sono fruibili³⁰, essa rappresenta un salto di qualità incomparabile in termini di conoscibilità del diritto rispetto a quanto consente la cartacea *Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana*³¹.

²⁵ Cfr. sul sito di *Normattiva* la voce [I caratteri qualificanti del progetto](#).

²⁶ Come sottolineato da M. CAPPELLETTI, *La banca dati Normattiva dall'e-legislation all'e-democracy*, in Taglialeggi e *Normattiva tra luci e ombre*, cit., p. 233 ss.

²⁷ Come sottolineato da B.G. MATTARELLA, *La banca dati Normattiva*, in Taglialeggi e *Normattiva tra luci e ombre*, cit., p. 272.

²⁸ Tuttavia, più che un difetto della banca dati, l'impossibilità di includere in essa atti non numerati sembra costituire una cartina al tornasole (offerta della stessa banca dati) del disordine che caratterizza il nostro sistema delle fonti e della patologia costituita dal sistematico proliferare in esso di fonti atipiche (dunque non numerate). Su tali profili sia consentito rinviare a E. ALBANESI, *La banca dati Normattiva e gli atti normativi non numerati*, in Taglialeggi e *Normattiva tra luci e ombre*, cit., p. 225 ss.

²⁹ Così V. DI PORTO, *Normattiva: una cronistoria*, cit., p. 254.

³⁰ Cfr. nota 7.

³¹ Sulla pubblicazione in *Raccolta* come strumento di «ripubblicazione» dei testi legislativi, funzionale cioè ad agevolare il reperimento e la consultazione di questi ultimi, cfr. A. D'ATENA, *La c.d. «doppia pubblicazione» delle leggi*, in *Giur. cost.*, 1980, p. 1291.

6.3.2. I Bollettini Ufficiali Regionali telematici (2007-2012) (a cura di Enrico Albanesi).

Bollettino Ufficiale telematico della Regione [Toscana](#), [Emilia-Romagna](#), [Campania](#), [Friuli-Venezia Giulia](#), [Valle d'Aosta](#), [Molise](#), [Piemonte](#), [Abruzzo](#), [Veneto](#), [Calabria](#), [Lazio](#), [Lombardia](#), [Sardegna](#), [Umbria](#)

Basi normative	<ul style="list-style-type: none"> • L. reg. Toscana 23 aprile 2007, n. 23 • L. reg. Emilia-Romagna 6 luglio 2009, n. 7 • L. reg. Campania 19 gennaio 2009, n. 1 • L. reg. Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 • L. reg. Valle d'Aosta 23 luglio 2010, n. 25 • L. reg. Molise 13 gennaio 2009, n. 1 • L. reg. Piemonte 12 ottobre 2010, n. 22 • L. reg. Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 • L. reg. Veneto 27 dicembre 2011, n. 29 • L. reg. Calabria 6 aprile 2011, n. 11 • L. reg. Lazio 13 agosto 2011, n. 12 • L. reg. Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 • L. reg. Sardegna 1° febbraio 2012, n. 3 • L. reg. Umbria 26 giugno 2012, n. 9
-----------------------	--

Commento

In numerose Regioni italiane la pubblicazione telematica dei *Bollettini Ufficiali Regionali* ha ormai assunto valore ufficiale. La prima esperienza in tal senso³² fu quella della Regione Toscana³³. Ad essa hanno fatto seguito l'Emilia-Romagna³⁴, la Campania³⁵, il Friuli-Venezia

³² Sulla quale cfr. P. COSTANZO, *La pubblicazione delle leggi approva ufficialmente su internet (osservazioni a margine della legge regionale toscana n. 23 del 2007)*, in *Dir. inf.*, 2007, p. 29 ss.

³³ Cfr. art. 2, l. reg. 23 aprile 2007, n. 23: «1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati. 2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale».

³⁴ Cfr. art. 6, l. reg. 6 luglio 2009, n. 7: «1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale».

³⁵ Cfr. art. 27, l. reg. 19 gennaio 2009, n. 1: «1. Il Bollettino ufficiale della Regione Campania, di seguito BURC, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente. 2. La Regione Campania riconosce valore legale alla pubblicazione del BURC in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione Campania procede alla pubblicazione del solo BURC digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo».

Giulia³⁶, la Valle d'Aosta³⁷, il Molise³⁸, il Piemonte³⁹, l'Abruzzo⁴⁰, il Veneto⁴¹, la Calabria⁴², il Lazio⁴³, la Lombardia⁴⁴, la Sardegna⁴⁵ e l'Umbria⁴⁶.

Nelle restanti Regioni la pubblicazione telematica del *Bollettino Ufficiale Regionale* è del tutto assente o comunque non ha valore ufficiale⁴⁷.

L'approdo alla pubblicazione telematica dei propri *Bollettini Ufficiali* da parte delle Regioni ha fatto compiere un importante salto di qualità alla possibilità per i cittadini di conoscere la legislazione regionale. Ciò pare ancor più significativo ove si tenga conto che numerose delle leggi regionali istitutive dei *Bollettini ufficiali regionali* telematici (o comunque, in alcuni casi i regolamenti attuativi delle stesse) si premurano: di configurare l'istituto in termini di diritto di accesso dei cittadini; di disporre espressamente la gratuità della consultazione; di garantirne la fruizione presso gli Uffici per le relazioni con il pubblico o presso le Biblioteche della Regione; di apprestare in alcuni casi strumenti finalizzati a superare le problematiche connesse al c.d. *digital*

³⁶ Cfr. art. 65, comma 5, l. reg. 20 marzo 2000, n. 7 (come modif. dall'art. 14, comma 18, l. reg. 30 dicembre 2009, n. 24): «Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici ha valore legale».

³⁷ Cfr. l. reg. 23 luglio 2010, n. 25, art. 1 («1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato BUR, è lo strumento di conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvi gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente») e art. 2 («1. A far data dal 1° gennaio 2011, il BUR è pubblicato esclusivamente in forma digitale sul sito istituzionale della Regione, con modalità che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati»).

³⁸ Cfr. art. 3, comma 3, l. reg. 13 gennaio 2009, n. 1: «La Regione Molise riconosce valore legale alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento la Regione Molise procede alla pubblicazione del solo Bollettino Ufficiale della Regione Molise digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo».

³⁹ Cfr. art. 1, l. reg. 12 ottobre 2010, n. 22: «Il Bollettino Ufficiale telematico è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, e di tutti gli atti della Regione».

⁴⁰ Cfr. art. 1, l. reg. 9 dicembre 2010, n. 51: «1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica, di seguito denominato "BURAT", è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. 2. Il BURAT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati».

⁴¹ Cfr. art. 1, l. reg. 27 dicembre 2011, n. 29: «1. Il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica, di seguito denominato BURVET, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono pubblicati. 2. Il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso in via telematica, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati».

⁴² Cfr. art. 2, l. reg. 6 aprile 2011, n. 11: «1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito *web* della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati. 2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale. 3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all'originale». Si segnala tuttavia come sul sito relativo al Bollettino Ufficiale Regionale si legge che «il testo del BURC è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico».

⁴³ Cfr. art. 1, l. reg. 13 agosto 2011, n. 12: «118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul BUR si presumono conformi all'originale e costituiscono il testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale».

⁴⁴ Cfr. art. 20, l. reg. 1° febbraio 2012, n. 1: «Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati».

⁴⁵ Cfr. art. 1, l. reg. 1° febbraio 2012, n. 3: «1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, di seguito denominato BURAS, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi della Regione e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano salve le altre forme di conoscenza e di pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente. [...] 4. A far data dal 1° aprile 2012 il BURAS è pubblicato esclusivamente in forma digitale e diffuso in forma telematica con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti».

divide, assicurando ad esempio l'invio per posta di una stampa dell'atto ai cittadini che risiedono in parti del territorio in cui gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga⁴⁸.

⁴⁶ Cfr. art. 7, l. reg. 26 giugno 2012, n. 9: «1. I testi degli atti pubblicati nel BUR Umbria si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme».

⁴⁷ Sulle Regioni Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Trentino-Alto Adige, cfr. [B. MALAISI, *Brevi riflessioni sugli attuali sistemi di pubblicazione*](#), cit., p. 6 s.

⁴⁸ Riferimenti normativi, volendo, in E. ALBANESI, *Il principio della gratuità della fruizione*, cit., p. 490.

6.3.3. Il Progetto Au.G.U.Sto. (2011) (a cura di Enrico Albanesi).

Progetto Au.G.U.Sto.

Commento

Il Progetto Au.G.U.Sto. (Automazione Gazzetta Ufficiale Storica) si colloca nell'ambito della più ampia operazione di dematerializzazione della documentazione amministrativa avviata nel 2006 dal Ministero per l'Innovazione tecnologica e dal CNIPA con l'adozione di un *Libro Bianco* in materia dove, tra le varie misure, si proponeva la «limitazione della produzione cartacea di pubblicazioni» della Pubblica amministrazione (tra le quali la *Gazzetta Ufficiale*), attraverso «la disponibilità sui siti *web* delle amministrazioni della versione digitale, identica a quella stampata, delle pubblicazioni ufficiali»⁴⁹.

Con il Progetto Au.G.U.Sto., realizzato dal DigitPA (*ex* CNIPA), si è quindi proceduto all'acquisizione digitale delle *Gazzette Ufficiali* storiche⁵⁰, giungendo nel 2011 a rendere disponibili *on-line* tutti i numeri, dal 1860 fino all'ultima *Gazzetta del Regno d'Italia* del 1946, per un totale di 660 mila pagine⁵¹.

Gli obiettivi del Progetto erano molteplici.

In primo luogo si è in tal modo assicurata la salvaguardia di un ingente patrimonio storico e culturale, per altro ora agevolmente consultabile in via informatica⁵².

In secondo luogo l'operazione ha condotto a significativi risparmi di spesa⁵³.

In terzo luogo il patrimonio digitalizzato relativo al periodo 1860-1946 offrirà il materiale per il completamento della banca dati *Normattiva* attraverso il caricamento in essa dell'intero *corpus* normativo sin dalla nascita dello Stato unitario (cfr. 6.3.1). A tale scopo il 12 luglio 2012 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (*ex* DigitPA) ed il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'utilizzo da parte di quest'ultimo, a tempo indeterminato e a titolo gratuito, della banca dati Au.G.U.Sto.

⁴⁹ «Con conseguente successiva drastica riduzione del volume di carta stampata e relativi risparmi». Cfr. il [Libro bianco sulla dematerializzazione della documentazione amministrativa](#), p. 23.

⁵⁰ Sulle modalità tecniche di acquisizione digitale cfr. sul sito Au.G.U.Sto. la voce [Attività svolte](#).

⁵¹ Sui profili quantitativi dell'operazione, cfr. sul sito Au.G.U.Sto. la voce [Dati quantitativi](#).

⁵² La reperibilità dei contenuti delle *Gazzette Ufficiali* grazie alla loro digitalizzazione è ad esempio alla base della realizzazione del volume curato dall'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei, [L'Unità d'Italia dalle pagine della Gazzetta Ufficiale. I primi anni, a cura di P. Ridolfi, 2011, Roma](#).

⁵³ Come si legge sul sito Au.G.U.Sto. alla voce [Progetto](#) «una raccolta completa della Gazzetta Storica che comprende le annate dal 1860 al 1946 occupa almeno 15,3 mq di spazio. Nell'ipotesi che almeno in 5.000 uffici pubblici italiani sia presente il 50% della raccolta completa e che le amministrazioni paghino un canone di locazione, sarà possibile recuperare circa 38.250 mq, pari a 18 edifici di 5 piani, con un risparmio di almeno 2, 3 milioni di € l'anno, tra affitti e oneri relativi».

⁵⁴ Cfr. il [comunicato del la Presidenza del Consiglio dei Ministri](#).

6.3.4. La Gazzetta Ufficiale telematica gratuita (2013) (a cura di Enrico Albanesi).

Gazzetta Ufficiale telematica

Commento

Il principio della gratuità delle *legal gazettes*⁵⁵ telematiche è stato più volte affermato nel corso degli annuali *meeting* dello *European Forum of Official Gazettes*⁵⁶. In particolare, nel *Final Report of the Working group on Consolidation* redatto in occasione del VII *meeting* del *Forum* tenutosi a Roma nel settembre 2010, oltre a constatarsi che «*legislation published on Internet is no longer an alternative to laws printed on paper, but the other way round – laws printed on paper are an alternative*», si auspicava che «*in the case of electronic publication, the state should not charge a fee for availability of the law in force*»⁵⁷.

Il principio prevalentemente accolto per quanto riguarda le modalità di accesso alle versioni telematiche delle *legal gazettes* nei Paesi dell'Unione europea è d'altronde proprio quello della gratuità⁵⁸. La stessa Unione europea pubblica gratuitamente *on-line* dal 1998 l'*Official Journal of the European Union*⁵⁹ (sul cui valore ufficiale a partire dal 1° luglio 2013 cfr. 6.3.5).

Non era questa la situazione vigente di recente nel nostro Paese. Come si è detto (cfr. 6.3), fino al 1° gennaio 2013 in Italia la disponibilità gratuita (in formato testuale ed in versione non autenticata) era assicurata per gli atti contenuti nei soli numeri della *Gazzetta Ufficiale* pubblicati negli ultimi sessanta giorni (nonché dei soli sommari relativi ai numeri precedenti), dovendosi invece ricorrere alla banca dati GURITEL a pagamento per la fruizione (in formato PDF in versione autenticata dal 2009) dei numeri precedenti gli ultimi sessanta giorni.

Tuttavia tra i giuristi e gli studiosi delle nuove tecnologie si era ormai da tempo andato formando un movimento di opinione per rendere gratuito l'accesso alla versione telematica della *Gazzetta Ufficiale*⁶⁰.

⁵⁵ Si ricorre qui all'espressione *legal gazettes*, cui si fa riferimento nel sito dello *European Forum of Official Gazettes* (sul quale cfr. la nota seguente) per indicare le pubblicazioni ufficiali contenenti la normazione. In alcuni Paesi dell'Unione europea esistono tuttavia distinte pubblicazioni (*official gazettes*) che raccolgono atti non normativi mentre nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea si utilizza un'unica pubblicazione ufficiale (*office journal*) per entrambi i contenuti (è il caso della *Gazzetta Ufficiale* in Italia).

⁵⁶ Si tratta dell'organismo creato nel 2004 dagli Enti responsabili della pubblicazione delle *official gazettes* nei vari Paesi dell'Unione europea nonché dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea allo scopo di scambiarsi idee ed informazioni sui processi di pubblicazione, tecnologie e *best practices*. Cfr. il sito dello [European Forum of Official Gazettes](#). Più in generale, il principio di gratuità della *public legal information* è stato affermato nella *Montreal Declaration on "Free Access to Law"*, sottoscritta nel 2007 dai membri del [FALM – Free Access to Law Movement](#) (il quale raccoglie le organizzazioni statali impegnate nella promozione dell'obiettivo del libero accesso alla normazione, tra le quali l'italiano Ittig – Istituto di teorie e tecniche dell'Informazione giuridica del CNR). Nella Dichiarazione di Montreal si legge che «*public legal information is digital common property and should be accessible to all on a non-profit basis and free of charge*». Per il testo completo della Dichiarazione cfr. *Proceedings of the IX International Conference "Law via the Internet"*, cit., p. 487 s.

⁵⁷ Cfr. il *Final Report of the Working group on Consolidation*, p. 43 ss.

⁵⁸ Cfr. [Access to legislation in Europe. Guide to the legal gazettes and other official information sources in the European Union and the European Free Trade Association, Luxemburg, 2009](#).

⁵⁹ Cfr. il sito dell'[Official Journal of the European Union](#).

⁶⁰ Si vedano i molti contributi apparsi nel corso degli anni sul sito di InterLex, diretto dal giornalista Mario Cammarata, nella sezione [Il diritto di accesso](#) nonché, in dottrina, cfr. per tutti V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto del cittadino all'informazione giuridica*, in *Le banche di dati giuridici. Atti del Convegno organizzato dal CED della Corte di Cassazione ed altri contributi sul tema*, a cura di F. Di Ciommo, Milano, 2002, p. 15 ss., M. PIETRANGELO, *Introduzione. Il diritto di accesso ad Internet a mezzo secolo dalla nascita di Internet. Stato dell'arte e prospettive*, in *Il diritto di accesso ad internet*, cit., p. 20 e B. MALAISI, *Per una teoria giuridica della divulgazione delle regole di diritto*, in *Dir. soc.*, 2005, p. 201. Per alcune riflessioni sul punto si veda anche, volendo, E. ALBANESI, *Il principio della gratuità della fruizione*, cit., specie p. 494 ss.

Nel 2008, poi, una norma di legge contenuta nell'art. 27, comma 2, l. 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. taglia-carta) aveva disposto che, «al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della *Gazzetta Ufficiale* a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico» e che «il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato». Pur non comportando la gratuità della fruizione della *Gazzetta Ufficiale* telematica, tale norma era parsa assumere un significato peculiare in ordine al tema qui in esame: disponendosi la rideterminazione del costo degli abbonamenti in ragione del venir meno delle spese di produzione e distribuzione della *Gazzetta Ufficiale* cartacea, sembrava infatti palesarsi l'insussistenza di ragionevoli motivi che giustificassero il persistere della fruizione a pagamento della *Gazzetta Ufficiale* telematica⁶¹.

Infine, all'inizio del 2012, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) aveva affermato in un'importante pronuncia come le scelte strategiche dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l'ente preposto alla pubblicazione ed alla diffusione della *Gazzetta Ufficiale*, debbano essere ispirate al «principio della gratuità della fruizione» della versione telematica di quest'ultima da parte dell'utenza, auspicando in particolare l'AVCP che la consultazione gratuita della *Gazzetta Ufficiale* sulla banca dati GURITEL fosse estesa anche ai numeri precedenti gli ultimi sessanta giorni⁶².

Ebbene, su tali premesse, a partire dal 1° gennaio 2013 la consultazione gratuita della *Gazzetta Ufficiale* telematica è stata finalmente estesa anche ai numeri precedenti gli ultimi sessanta giorni⁶³. I numeri della *Gazzetta Ufficiale* (cosa che, a pagamento, già dal 2009 avveniva sulla banca dati GURITEL) sono peraltro disponibili in formato PDF anche in versione autenticata⁶⁴.

La *Gazzetta Ufficiale* continua in ogni caso ad essere pubblicata secondo la tradizionale versione cartacea, la quale ha prevalenza in caso di discordanza con quella digitale⁶⁵. A differenza di quanto avviene in altri Paesi europei⁶⁶ ed ora anche nell'Unione europea (cfr. 6.3.5), la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* telematica, pur essendo autenticata, non ha dunque valore ufficiale. La stessa l. 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha introdotto per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici il passaggio da un regime di pubblicità legale degli atti mediante affissione in un luogo fisico ad un regime di pubblicità sul *web* (c.d. albo pretorio telematico), si premura di specificare che è «fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e i relativi effetti giuridici» (comma 7)⁶⁷.

⁶¹ Come si sottolineava in E. ALBANESI, *Il principio della gratuità della fruizione*, cit., specie p. 493 s.

⁶² Cfr. la [deliberazione AVCP n. 2 dell'11 gennaio 2011](#). Per un commento alla pronuncia, sia consentito rinviare a E. ALBANESI, *Il principio della gratuità della fruizione*, cit., specie p. 486 ss.

⁶³ Cfr. <http://www.gazzettaufficiale.it/>.

⁶⁴ Si veda sul sito della *Gazzetta Ufficiale* la voce [Gazzetta ufficiale certificata](#).

⁶⁵ Come segnalato sulla *home page*, «l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza».

⁶⁶ Sul valore legale della pubblicazione telematica in alcuni Paesi europei, cfr. P. COSTANZO, *La pubblicazione normativa al tempo di internet*, cit., p. 206 ss.

⁶⁷ L'art. 32 dispone infatti che «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati» (comma 1). A decorrere dal 1° gennaio 2011 «le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale» (comma 6). Sul tema cfr. [B. MALAISI, L'albo pretorio telematico, in *Federalismi.it*, 2011, n. 23](#).

6.3.5. La pubblicazione elettronica avente valore ufficiale della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (2013) (a cura di Enrico Albanesi).

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

Basi normative	• Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013
-----------------------	---

Commento

Come si è detto (cfr. par. 6.3.4), l'Unione europea pubblica gratuitamente *on-line* sin dal 1998 la *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* (*Official Journal of the European Union*), affianco a quella cartacea.

Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 11 dicembre 2007⁶⁸, «se è vero che la legislazione comunitaria è effettivamente disponibile su Internet [sul sito EUR-Lex] e che i singoli ne prendono conoscenza sempre più frequentemente tramite tale strumento, mettere a disposizione tale legislazione in siffatta maniera non può equivalere, in mancanza di una normativa comunitaria al riguardo, ad una pubblicazione, nelle forme di legge, della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*» (punto 48)⁶⁹.

Alla luce di tale pronuncia e considerata l'opportunità di garantire un accesso più rapido ed economico al diritto dell'Unione europea, il Consiglio dell'Unione europea⁷⁰ ha adottato nel marzo 2013 un regolamento che dispone che a partire dal 1° luglio 2013 soltanto la versione elettronica, peraltro autenticata, della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* avrà valore ufficiale⁷¹.

L'art. 1, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) n. 216/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013](#) dispone infatti che a partire dal 1° luglio 2013 «la *Gazzetta Ufficiale* è pubblicata in formato elettronico conformemente al presente regolamento, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea» e che «soltanto la *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* pubblicata in formato elettronico [...] è autentica e produce effetti giuridici». L'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* (e-GU), aggiunge il regolamento, è resa disponibile al pubblico sul sito *web* EUR-Lex in un formato non obsoleto e per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita. Per quanto riguarda l'autenticazione dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*, il regolamento dispone che quest'ultima reca una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, conformemente alla direttiva 1999/93/CE, e che il certificato qualificato e i suoi rinnovi sono pubblicati sul sito *web* EUR-Lex al fine di permettere al pubblico di verificare la firma elettronica avanzata ed appunto l'autenticità dell'edizione elettronica.

Il regolamento (art. 3, paragrafo 2, primo comma) dispone infine che, qualora non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* a causa di guasti imprevisti ed

⁶⁸ Cfr. [C-161/06, Skoma-Lux sro c. Celní ředitelství Olomouc](#).

⁶⁹ Con riferimento al caso oggetto del giudizio, la Corte di giustizia dichiarò che «l'art. 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione [della Repubblica Ceca all'Unione europea] osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nella lingua di un nuovo Stato membro, allorché quest'ultima è una lingua ufficiale dell'Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi [ad esempio, come era effettivamente avvenuto, attraverso la pubblicazione della traduzione della normativa comunitaria sul sito EUR-Lex]» (punto 51).

⁷⁰ Cfr. la proposta di regolamento del Consiglio Com (2011) 162 del 4 aprile 2011 sulla quale [M. PIETRANGELO, Pubblicazione legale telematica, arriva l'Unione europea, in LeggiOggi.it, 18 aprile 2011](#).

⁷¹ Come si legge nei *Considerando* del regolamento, «se la pubblicazione in formato elettronico della *Gazzetta ufficiale* costituisse una pubblicazione nelle forme di legge, l'accesso al diritto dell'Unione sarebbe più rapido e più economico».

eccezionali del sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, soltanto l'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale produce effetti giuridici⁷².

⁷² Precisa poi il regolamento che «una volta ripristinato il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell'edizione a stampa [...] è messa a disposizione del pubblico nel sito web EUR-Lex solo a titolo informativo e contiene un avviso in tal senso» (art. 3, paragrafo 2, secondo comma) e che «una volta ripristinato il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni il sito web EUR-Lex fornisce informazioni su tutte le edizioni a stampa autentiche e che producono effetti giuridici conformemente al paragrafo 2, primo comma» (art. 3, paragrafo 3).